

TAR Roma, Sezione I - Sentenza 20/05/2011 n. 4455
d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.2

Il bando di gara, in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria dei concorrenti, rinvia espressamente alla disposizione contenuta nell'art. 41, primo comma, del D. L.vo n. 136/2006. Tale norma prevede che la dimostrazione della suddetta capacità (l'uso della disgiuntiva "o" in luogo della copulativa "e" non lascia alcun adito a dubbi) possa essere fornita alternativamente, e non già cumulativamente, attraverso la produzione di uno dei documenti (o, meglio, di gruppi di documenti) in essa menzionati (rispettivamente alle lettere a, b e c). Nella fattispecie, come risulta "per tabulas", la Società controinteressata ha presentato, a corredo della domanda di partecipazione alla gara, ben due di questi gruppi di documenti, per cui non sussiste la lamentata violazione del sopracitato art. 41, primo comma, che lo stesso bando di gara richiama espressamente quando precisa che la capacità economica e finanziaria "dovrà essere dimostrata in norma dell'art. 41, primo comma" con la conseguenza che l'Amministrazione procedente è tenuta alla integrale e letterale applicazione della norma di chiara derivazione comunitaria.